

**Pubblicato il 28/06/2019**

**Sent. n. 513/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2009, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale; contro

-Comune di Vaglio Basilicata, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;  
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;  
per l'annullamento

della Del. C.C. n. [omissis] (pubblicata nell'Albo Pretorio dal [omissis] e con avviso pubblicato nel BUR dell'[omissis]), con la quale il Comune di Vaglio Basilicata ha approvato il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, con esclusivo riferimento all'art. 15.7 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Giuseppe Buscicchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Dopo che la Conferenza di Pianificazione ex art. 25 L.R. n. 23/1999 nella seduta del 19.2.2008 aveva espresso il parere unanime sulla proposta di Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, tale strumento urbanistico veniva adottato dal Comune di Vaglio Basilicata con Del. C.C. n. [omissis], prevedendo nell'art. 15.7 delle Norme Tecniche di Attuazione e nella Tavola [omissis] la destinazione dei terreni foglio n. [omissis], particelle nn. [omissis], a "parcheggio privato di uso collettivo", che poteva "essere realizzato direttamente dai proprietari delle aree e degli edifici circostanti previa presentazione di progetto che deve interessare anche le sistemazioni di tutta l'area interclusa", specificando che "la sistemazione riportata nella Tavola [omissis] è indicativa e può essere modificata in fase di progetto", con la puntualizzazione che "in caso di inerzia dei privati, l'Amministrazione comunale provvede all'acquisizione delle aree intercluse ed alla realizzazione di un parcheggio pubblico".

Con osservazione del [omissis] il sig. [omissis], i sigg. [omissis] ed il sig. [omissis] hanno chiesto l'annullamento del predetto art. 15.7 delle NTA, attesoché non sussisterebbe "la necessità oggettiva di realizzare parcheggi privati, per la presenza del parcheggio pubblico sito in [omissis] a circa 15 m. di distanza dalla zona in questione, sia di altri parcheggi siti nelle vicinanze ed agevolmente accessibili a tutti" ed anche perché i proprietari delle particelle nn. [omissis], adiacenti alla pubblica

via, le utilizzano come parcheggio privato, mentre l'enfiteuta della particella n. [omissis] ha fatto presente di volerla continuare a destinare ad orto e/o giardino; gli istanti hanno pure precisato che il proprietario della particella n. [omissis] possiede garages siti in Via [omissis], mentre i proprietari della particella n. [omissis], sigg. [omissis], non essendo residenti in Vaglio Basilicata, sono stati contattati telefonicamente ed hanno anch'essi espresso parere contrario alla suddetta disposizione urbanistica.

Con Del. C.C. n. [omissis] (pubblicata nell'Albo Pretorio dal [omissis] e con avviso pubblicato nel BUR dell'[omissis]) il Comune di Vaglio Basilicata:

1) respingeva la predetta osservazione, accogliendo invece quella del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, e pertanto riformulava nel seguente modo l'art. 15.7 delle NTA: "L'area individuata dal simbolo P5 e perimetrata da apposito tratteggio in rosso nella Tavola [omissis], è destinata a viabilità di penetrazione, parcheggi pubblici, parcheggi privati a raso o seminterrati e a verde privato" (comma 1); "Tale area costituisce Comparto di trasformazione ai sensi dell'art. 23 L. n. 1150/1942, pertanto l'attuazione degli interventi previsti segue la procedura stabilita nell'articolo citato" (comma 2); "In fase di costituzione le dimensioni del Comparto possono subire modifiche per una percentuale massima del 15%, per l'inclusione o esclusione di suoli perimetrali su richiesta degli interessati" (comma 3); "In mancanza di iniziative dei privati interessati, l'Amministrazione comunale procede all'attuazione del Comparto a norma di legge, senza obbligo di realizzare parcheggi o autorimesse private e quindi con facoltà di realizzare solo parcheggi pubblici a raso e viabilità di penetrazione" (comma 4); "Gli interventi di trasformazione nel Comparto devono essere preceduti da progetto unitario ed organico, che deve prevedere: la viabilità di penetrazione con relativi percorsi pedonali e le aree da riservare a verde privato; i parcheggi private a raso o seminterrati; i parcheggi seminterrati devono essere realizzati, utilizzando il naturale dislivello del terreno e possono avere una superficie massima pari al 20% della superficie totale, altezza netta dei locali non superiore a 2,50 m., profondità dei locali non superiore a 5,00 m.; le coperture dei parcheggi seminterrati, opportunamente trattate, devono essere riservate a terrazzi o giardini privati; i parcheggi pubblici a raso nella misura minima del 15% della superficie totale; tutti gli accorgimenti atti a contenere l'impatto degli interventi rispetto al contesto: opere realizzate o rivestite in pietra locale a vista; muri di contenimento dell'altezza massima di 1,20 m.; ripristino della vegetazione" (comma 5);

2) pertanto, approvava il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999.

Il sig. [omissis], con il presente ricorso, notificato il [omissis] e depositato il [omissis], ha impugnato il predetto art. 15.7 delle NTA del Regolamento Urbanistico, deducendo:

1) la violazione dell'art. 36, comma 4, L.R. n. 23/1999 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il Comune si sarebbe limitato a riformulare il contestato art. 15.7 delle NTA, ma non avrebbe indicato, anche in modo sintetico, i motivi di reiezione dell'osservazione del ricorrente e dei proprietari delle particelle n. [omissis]; nonché il difetto di legittimazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, in quanto l'art. 9 L. n. 1150/1942 non prevede che le osservazioni possano essere presentate anche dai Responsabili degli Uffici Tecnici comunali, anche perché tali funzionari non possono cumulare l'apporto collaborativo, esternato con le osservazioni allo strumento urbanistico adottato, e l'obbligo di esprimere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lg.vo n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica;

2) la violazione dell'art. 23 L. n. 1150/1942, in quanto tale norma prevede l'istituzione dei Comparti soltanto con gli strumenti urbanistici di tipo attuativo e non anche con quelli di tipo generale come il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999 di cui è causa ed esclusivamente in presenza di "aree inedificate e costruzioni da trasformare", mentre nella specie le particelle nn. [omissis] si trovano in ambito urbano totalmente edificato, e comunque i Comparti non possono essere utilizzati per la costruzione di parcheggi;

3) l'eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità della destinazione a viabilità di penetrazione, a parcheggi pubblici e privati a raso o seminterrati ed a verde privato delle particelle nn. [omissis], in quanto: a) a circa 15 m. dai predetti terreni si trova l'ampio parcheggio pubblico di [omissis], tenuto pure conto che nel passato una parte di tale area pubblica era stata dal Comune a

soggetti privati, sicché non vi sarebbe necessità di altre aree da destinare a parcheggi, anche perché lungo le strade delle vicine Via [omissis] e Via [omissis] vi sono altri parcheggi; b) gli edifici circostanti l'area in questione sono serviti dall'esistente rete viaria e, comunque, l'esigenza di realizzare vie di penetrazione, indicata nell'impugnato art. 15.7 delle NTA, sarebbe funzionale esclusivamente alla non necessaria costruzione dei predetti parcheggi; c) in ogni caso, se sulle particelle nn. [omissis] avessero dovuto essere realizzate opere di urbanizzazione, di proprietà pubblica o destinate all'uso della collettività, le stesse non avrebbero potuto essere acquisite gratuitamente dal Comune, ma avrebbero dovuto essere espropriate, previo corresponsione ai proprietari del loro valore economico.

Nell'Udienza Pubblica del 21.5.2019 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è fondato.

Infatti, va accolta la censura, relativa alla violazione dell'art. 36, comma 4, L.R. n. 23/1999, ai sensi del quale con la Delibera del Consiglio Comunale, di approvazione del Regolamento Urbanistico, "vengono espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione".

Ed invero, con l'impugnata Del. C.C. n. [omissis], di approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune di Vaglio Basilicata si è limitato a riformulare il testo dell'art. 15.7 delle NTA, oggetto della controversia in esame, considerando esclusivamente l'osservazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale, ma non spiegando minimamente le ragioni per le quali l'osservazione del ricorrente e dei proprietari delle particelle nn. [omissis], non poteva essere accolta. E d'altronde una motivazione al riguardo appare all'evidenza necessaria, tenuto conto delle circostanze, evidenziate e provate dal ricorrente, della presenza a circa 15 m. di distanza dell'ampio parcheggio pubblico di [omissis] e delle altre limitrofe aree di parcheggio, site nei pressi di Via [omissis] e Via [omissis].

Mentre, va disattesa la censura, con la quale è stato dedotto il difetto di legittimazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale a presentare osservazioni allo strumento urbanistico adottato, quando, come nella specie, lo strumento urbanistico è stato redatto da un professionista esterno appositamente incaricato, in quanto l'art. 9 L. n. 1150/1942 non contiene un elenco tassativo dei soggetti che possono presentare le osservazioni al Piano adottato ed anche perché non sussiste alcuna incompatibilità tra la facoltà di presentare osservazioni e l'obbligo di esprimere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lg.vo n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica, anzi al contrario le osservazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed il loro eventuale recepimento da parte del Consiglio Comunale evitano l'estrinsecazione da parte del medesimo funzionario di un parere di regolarità tecnica negativo sul provvedimento finale di approvazione dello strumento urbanistico.

Risulta fondata anche la censura, relativa alla violazione dell'art. 23 L. n. 1150/1942, in quanto, prescindendo dalla circostanza che tale norma contempla, come evidenziato dal ricorrente, l'istituzione dei Comparti nell'ambito degli strumenti urbanistici di tipo attuativo e non anche all'interno di quelli di tipo generale come il Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, il predetto art. 23 L. n. 1150/1942 disciplina i Comparti "edificatori", cioè le parti del territorio comunale non completamente edificate, come i luoghi di cui è causa, dove devono essere costruiti nuovi fabbricati e/o recuperati i fabbricati esistenti, mentre, nella specie, il Comune di Vaglio Basilicata con l'impugnato art. 15.7 delle NTA del Regolamento Urbanistico ha previsto esclusivamente la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle vie di penetrazione e dei parcheggi pubblici e/o privati.

Possono essere assorbite le altre censure del terzo motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnato art. 15.7 delle NTA del Regolamento Urbanistico, approvato con Del. C.C. n. [omissis], fatta salva l'ulteriore attività amministrativa del Comune di Vaglio Basilicata.

Sussistono giusti motivi per disporre l'irripetibilità delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Comune di Vaglio Basilicata.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla art. 15.7 delle NTA del Regolamento Urbanistico, approvato con Del. C.C. n. 5 del 27.3.2009. Spese irripetibili, con la condanna del Comune di Vaglio Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO